

12. Premio produttività individuale

Le Parti istituiscono, nel periodo 1° aprile 2023 – 31 marzo 2026, il Premio produttività individuale.

Tale premio verrà determinato in termini di assiduità, tenuto conto dell'incidenza della frequenza degli eventi malattia (intendendosi il numero di certificati medici classificati come "inizio" di malattia") e l'incidenza complessiva delle ore di assenze per malattia (calcolato proporzionalmente in un intervallo ricompreso tra 0 e 160 ore di assenza per malattia).

Sono esclusi dal computo di entrambi gli indici i certificati di malattia che prevedano l'isolamento disposto dalla pubblica autorità (es. Sars-CoV-2 Covid-19).

Tale valore viene espresso come sommatoria tra il valore (%) dell'indice di frequenza e il valore (%) dell'indice di presenza. Vedi tabella allegata.

Per ciascuno degli anni di vigenza del presente accordo, i livelli di valore del Premio di produttività individuale sono determinati, in relazione ai target indicati nell'*Allegato B.1* che costituisce parte integrante della presente intesa.

L'importo massimo complessivo del premio di produttività individuale da erogare anno per anno è di euro 470,00 lordi e sarà pertanto determinato in base al raggiungimento dei risultati individuali conseguibili nell'anno fiscale di riferimento (per tale intendendosi l'esercizio con inizio al 1° aprile di ogni anno e termine al 31 marzo dell'anno successivo).

Descrizione voce	FY 24	FY 25	FY 26
Produttività individuale	€ 470	€ 470	€ 470

Il Premio di produttività individuale sarà corrisposto con la retribuzione del mese di giugno (erogata a luglio) dell'anno fiscale successivo a quello di misurazione.

Il Premio di produttività individuale è definito, nel suo ammontare complessivo ed onnicomprensivo di ogni eventuale incidenza, sugli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti di origine legale e contrattuale (ad esclusione del TFR), già considerati in sede di quantificazione.

Il Premio di produttività individuale spetterà a tutti i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato (ivi compresi gli apprendisti) e spetterà per intero ai lavoratori in forza a giugno dell'anno fiscale successivo a quello di maturazione.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro o scadenza nel corso dell'anno fiscale di riferimento le quote del Premio maturate verranno erogate in modo proporzionale ai mesi di servizio al termine del rapporto di lavoro (o della missione) unitamente alle ultime spettanze.

Ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale il Premio annuo sarà corrisposto in rapporto al ridotto orario di lavoro e, quindi, riproporzionato in base all'orario praticato.

Il periodo di prova sarà utile per la maturazione del Premio solo al superamento dello stesso.

Il Premio verrà corrisposto anche ai lavoratori inviati in missione presso l'Azienda e a tal proposito l'Azienda concorderà con le Agenzie Per il Lavoro (APL) la corresponsione del Premio di Produttività Individuale con modalità analoghe a quelle di cui sopra.

I lavoratori interessati potranno, entro il mese di aprile dell'anno di erogazione del Premio di produttività individuale, richiedere che lo stesso venga convertito in ore di ferie per l'equivalente economico del premio maturato individualmente (secondo la retribuzione oraria del singolo lavoratore riconosciuta al mese di giugno dell'anno di erogazione e conversione). In tal caso non si darà corso all'erogazione del Premio contestualmente alla erogazione della retribuzione del mese di giugno bensì al riconoscimento delle suddette ore nel cedolino stesso.